



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2427/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2808/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Accursio Gallo - Componente (Relatore)  
Lorenzo Sodero - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Roberto Leoni - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Giuseppe Lepore - Componente  
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 2808/TFNSVE/2025-2026, 2808 - Ricorso proposto dalla società SA.S.D. F. GENOVA CALCIO (937851) contro la società ASD CAMPESE FBC (665009) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ARRACHE MOHAMED (4635783)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore ARRACHE MOHAMED (4635783).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 200,00 (duecento/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza del 15 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD CAMPESE FBC (665009) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore ARRACHE MOHAMED (4635783) nella misura di euro 200,00 (duecento/00), in favore della società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO (937851).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai